



Accordo integrativo di lavoro per la destinazione delle risorse decentrate – Anno 2012.

1. Le parti prendono atto che il Fondo delle risorse decentrate è costituito così come da **prospetto allegato A)** al presente accordo, secondo quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 103/2011 e determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 382/2012.
2. Le parti prendono atto delle destinazioni vincolate, non contrattabili specificamente dal presente accordo, come risultanti dal **prospetto allegato B)** al presente accordo.
3. Le parti convengono di destinare le risorse disponibili alla contrattazione, pari a presunti euro 3.652,00, come riportato nel medesimo prospetto allegato B) al presente accordo, e precisamente:
 - a) Quota pari a presunti euro 1.860,00 all'erogazione delle indennità di disagio, stato civile e maneggio valori, secondo i criteri e gli importi di cui ai successivi art. 4, 5, 6 e 7 del presente accordo.
 - b) Quota residuale, pari ad presunti euro 1.792,00, alla produttività collettiva, secondo i criteri di cui al successivo art. 8). La quota sarà determinata, nel suo esatto ammontare, a consuntivo, quale rimanenza a seguito dell'applicazione di tutte le precedenti destinazioni e della relativa quantificazione definitiva a consuntivo.
4. L'indennità di disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL 1° aprile 1999, è riconosciuta per compensare le seguenti attività disagiate:
 - a) Orario di lavoro che includa ordinariamente:
 - giornate lavorative con articolazione dell'orario lungo un arco temporale superiore a 10 ore, inteso quale lasso di tempo intercorrente tra ora di inizio e ora di fine servizio, indipendentemente dalla durata della pausa intermedia.
 - la giornata del sabato.
 - b) Attività di tipo tecnico-manuale comportanti gravosità o disagio (manutenzione edifici, verde, strade e infrastrutture, trasporto e collocazione di materiali, attrezzature e segnalazioni, tracciamento e installazione di segnaletica, installazione, montaggio e riparazione di attrezzature, impianti e arredi, conduzione di macchine operatrici, pulizia impianti, movimento terra, etc.) prestata in assenza della copertura del posto vacante nella dotazione organica relativo alla restante unità di personale adibita al lavoro di squadra nelle medesime mansioni.
5. L'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con l'indennità di turno e/o di rischio ed è riconosciuta nelle seguenti misure:

- per la fattispecie di cui alla lett. a): € 2,20 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, rientrante in una delle tipologie sopra definite.
- per la fattispecie di cui alla lett. b): € 3,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

6. Le indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) e i) del CCNL 1° aprile 1999, come modificato dal CCNL 22 gennaio 2004, sono corrisposte a:

- Dipendenti cui siano state attribuite con atto formale le qualifiche di Ufficiale di Stato civile e Anagrafe e Ufficiale elettorale: € 300,00 su base annua.

Le suddette indennità sono corrisposte in proporzione al periodo di formale attribuzione delle relative funzioni; a tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano come mese intero, mentre quelle inferiori a 15 giorni non si considerano.

7. L'indennità di maneggio valori è corrisposta ai soggetti individuati secondo i criteri definiti dall'art. 2 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 13.10.2002.

L'importo spettante per valori maneggiati mensilmente fino ad € 3.000,00 è pari ad € 1,50 giornalieri.

L'indennità è corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e per le sole giornate in cui il dipendente sia effettivamente adibito all'attività di maneggio valori.

8. Il compenso incentivante la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, di cui al precedente art. 3), lett. b), è correlato al merito ed all'impegno di gruppo, ai sensi dell'art. 17, comma 2), lett. a) del CCNL. 1.04.1999. Esso è corrisposto in modo selettivo, sulla base della valutazione individuale. A tal fine, **in attuazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 14/07/2011**, si applicano, per analogia, i criteri individuati con deliberazione G.C. n. 71 del 14/07/2011 e successiva rideterminazione avvenuta con **deliberazione G.C. n. 42 del 27.04.2012** per l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale incaricato di posizione organizzativa. Ai fini della determinazione della quota di compenso individuale spettante, in base alla percentuale stabilita secondo i suddetti criteri, continua ad applicarsi il sistema di calcolo, di cui al Contratto decentrato integrativo del 31 maggio 2001, come modificato con l'accordo del 1° agosto 2001.

9. Le risorse decentrate integrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, pari ad € 11.000,00 sono destinate ad incentivare l'attivazione di nuovi servizi o all'ampliamento di quelli esistenti, individuati con la deliberazione G.C. n. 103/2012.

10. Le somme di cui sopra saranno corrisposte, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla suddetta deliberazione, secondo i seguenti criteri:

- le somme saranno rese disponibili solo a consuntivo, previo accertamento e certificazione dei risultati raggiunti da parte del Nucleo di valutazione;
- le risorse destinate a ciascun obiettivo di miglioramento/ampliamento dei servizi saranno erogabili soltanto in misura proporzionale alla percentuale di raggiungimento dei risultati, certificata, per ciascun obiettivo, dal nucleo di valutazione (per esempio, in caso di raggiungimento dei risultati pari al 50% rispetto ai risultati attesi, sarà erogato soltanto il 50% delle risorse destinate all'incentivazione di quello specifico obiettivo).
- Le risorse destinate a ciascun obiettivo di miglioramento, fermi restando i limiti di erogazione di cui al punto precedente, sono distribuite, con provvedimento dei responsabili di servizio assegnatari degli obiettivi, al personale interessato, secondo criteri di proporzionalità in ordine al grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo, alla qualità delle prestazioni ed all'impegno profuso.

11. Ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1998-2001, si osservano i seguenti criteri e procedure:

- Incentivi per recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 446/97): si osservano i criteri di cui all'art. 3 del Contratto decentrato del 13.11.2002.
- Incentivi per progettazione interna e atti di pianificazione (art. 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006): si osservano i criteri di cui al Contratto decentrato del 31.05.2001 e successive modificazioni e le relative norme di attuazione previste dal vigente Regolamento comunale per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e la pianificazione.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente – Dott.ssa Caterina Ravinale



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL – fp/enti locali

CISL/FPS

UIL/EE.LL



RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Barbero Marinella
Giachetti Gianluca
Marchese Francesco
Prelato Pierangelo



Allegato A) - Costituzione fondo per la contrattazione integrativa - Anno 2012		
DESCRIZIONE	IMPORTI (*)	
	2010	2012
Fondo unico per le risorse decentrate		
<i>(Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità)</i>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C. 2 CCNL 02-05)	57.318,00	57.318,00
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	8.706,00	8.706,00
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	4.026,00	4.026,00
RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 E 1 CCNL 08-09)	5.763,00	5.763,00
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C. 2 CCNL 00-01)	1.848,00	2.117,00
<i>Totale</i>	77.661,00	77.930,00
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART 9 C. 2BIS L. 122/10)		-269,00
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART. 9 C 2BIS L. 122/10)		-4.636,00
<i>Totale risorse fisse</i>	77.661,00	73.025,00
<i>Risorse variabili</i>		
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C.2 CCNL 98-01)	7.082,00	7.082,00
NUOVI SERVIZI O RIORG (ART. 15 C. 5 P. VARIAB. CCNL 98-01)	13.132,00	11.000,00
REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	2.778,00	3.449,00
MARGINE TEOR. PER ULT. RIS. VAR. LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10)		1.461,00
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010 (ART 9 C. 2BIS L. 122/10)		0,00
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS (ART. 9 C 2BIS L. 122/10)		-1.372,00
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE (RISPETTO A 2010)		-89,00
<i>Totale risorse variabili rientranti nel limite art. 9 c. 2 bis</i>	22.992,00	21.531,00
INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	18.258,00	14.864,00
RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART. 14 C1 CCNL 98-01)	5.993,00	1.690,00
<i>Totale risorse variabili</i>	47.243,00	38.085,00
TOTALE	124.904,00	111.110,00

(*) Importi in euro al netto degli oneri sociali (contributi ed irap) a carico dell'ente

Allegato B) Destinazione fondo per la contrattazione integrativa - Anno 2012		
DESCRIZIONE	IMPORTI (*)	NOTE
Fondo unico per le risorse decentrate		
<i>Destinazioni non contrattate specificamente dal C.L. di riferimento</i>		
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO	15.518,00	1)
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	53.537,00	
INDENNITA' DI TURNO	8.453,00	2)
PROD. COLLETTIVA SERV. VIGILANZA (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	7.270,00	3)
PROD. COLLETTIVA ALTRI SERV. (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	3.730,00	4)
REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	3.449,00	
INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	14.864,00	5)
ALTRI ISTITUTI (ONERI DI RICLASSIFICAZIONE VIGILI)	258,00	
MAGGIORAZIONI LAVORO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO	379,00	6)
<i>Totale destinazioni non contrattate dal C.L. di riferimento</i>	107.458,00	
<i>Destinazioni contrattate specificamente con il C.L. di riferimento</i>		
INDENNITA' STATO CIVILE, MANEGGIO VALORI E DISAGIO	1.860,00	
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	1.792,00	
<i>Totale destinazioni da contrattare con il C.L. di riferimento</i>	3.652,00	
TOTALE	111.110,00	

(*) Importi in euro al netto degli oneri sociali (contributi ed irap) a carico dell'ente

- 1) Importo presunto calcolato sulla base della situazione attuale del personale.
- 2) Importo presunto da definire a consuntivo. E' indicato il valore 2011.
- 3) Importo stabilito con Del. G.C. n. 17 del 20.03.2012 e n. 103 del 30.10.2012.
- 4) Importo stabilito e dettaglio singoli progetti individuati con Del. G.C. n. 103 del 30.10.2012.
- 5) Importo alla data attuale, salvo ulteriori incarichi.
- 6) Importo presunto da definire a consuntivo. E' indicato il valore 2011.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Pavani' and several other initials and marks.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 2012
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	14.12.12	
Periodo temporale di vigenza	01.01.12-31.12.2012	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dott.ssa Caterina Ravinale – Segretario comunale – Presidente. Dott. Walter Bosio – Responsabile servizio istruzione cultura e politiche sociali – Componente. Dott. Paolo Zorzit – Responsabile servizio segreteria e affari generali – Componente. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-fp/enti locali CISL/FPS Uil/EE.LL. Coordinamento sindacale autonomo DICCAP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL-fp/enti locali CISL/FPS	
Soggetti destinatari	Personale dei livelli (qualifiche non dirigenziali)	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Presa d'atto costituzione Fondo risorse decentrate e destinazioni non contrattabili b) Destinazione delle risorse contrattabili c) Criteri per la distribuzione dei compensi incentivanti.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno SI
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli NESSUN RILIEVO

	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <p style="text-align: center;">SI</p>
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 <p style="text-align: center;">SI</p>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 <p style="text-align: center;">L'obbligo di cui al comma 6 non è applicabile agli enti locali L'obbligo di cui al comma 8 è stato assolto.</p>
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <p style="text-align: center;">SI</p>
Eventuali osservazioni		NESSUNA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 2012
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

**Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme
di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle
risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (C.I.)

Costituzione del fondo e destinazioni vincolate - Articoli 1 e 2 del C.I.

Con gli articoli in oggetto, le parti prendono atto della costituzione del Fondo per le risorse decentrate stabili e variabili relative all'anno 2012 (prospetto allegato A) al contratto) e delle relative destinazioni vincolate, e dunque non contrattabili specificamente dal C.I. di riferimento (prospetto allegato B) al contratto), sulla base della deliberazione G.C. n. 103/2012, che ha determinato gli indirizzi relativi alle risorse variabili, e della determinazione n. 382/2012, con cui si è provveduto alla formale costituzione del fondo ed all'individuazione delle destinazioni non contrattabili. Queste ultime riguardo in particolare:

- Indennità di comparto, istituita e disciplinata dall'art. 33 del CCNL del 22.01.2004. Il comma 2 prevede in particolare che tale indennità ha carattere generale e natura fissa e ricorrente. La tabella D) allegata al CCNL suddetto definisce la misura e la decorrenza delle suddette indennità e stabilisce, in tale ambito, le quote derivanti dalle risorse decentrate stabili.
- Progressioni orizzontali. L'art. 34 del CCNL 22.01.2004, al comma 1, conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità). Al comma 3, stabilisce che dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
- Indennità di turno. L'art. 22 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce, al comma 1, che gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative di servizio o funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Al comma 5, definisce la misura dell'indennità spettante, che dunque non è oggetto di determinazione in sede di contrattazione decentrata. Al comma 7, stabilisce che ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999. L'art. 17, comma 2, del contratto, alla lettera d) prevede che tali somme sono utilizzate, tra l'altro, per il pagamento dell'indennità di turno.
- Oneri riclassificazione vigili. L'art. 7, comma 4, del CCNL del 31.03.1999 stabilisce che il personale dell'area di vigilanza inquadrato nella ex quinta

qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 01.01.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con l'attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.07.1995 e s.m.i. Il comma 7 stabilisce che a tale onere si faccia fronte con le risorse del fondo per il trattamento accessorio.

- Maggiorazioni per lavoro ordinario festivo e/o notturno, ai sensi dell'art. 17, comma , lett. d) del CCNL 1.04.1999.
- Risorse integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del 1.04.1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del medesimo CCNL (nello specifico, incentivi ICI e per pianificazione urbanistica).
- Risorse integrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.04.1999, destinate all'incentivazione di specifici obiettivi di incremento dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), come individuati con deliberazione G.C. n. 103/2012.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale degli articoli in oggetto.

Destinazioni contrattare specificamente dal C.I – Articolo 3 del C.I.

Con l'articolo in oggetto, le parti stabiliscono di impiegare le disponibili alla contrattazione per le seguenti destinazioni:

- Compenso per specifiche responsabilità del personale di categoria C attribuite con atto formale, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe e ufficio elettorale, di cui all'art. 17, comma 2), lett. i) del CCNL del 1.04.1999, come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004.
- Indennità maneggio valori, di cui all'art. 36 del CCNL del 22.01.2004.
- Compenso per esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie B e C, previsto dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL del 1.04.1999.
- Compensi diretti ad incentivare la produttività, correlati al merito ed all'impegno di gruppo, erogati in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione, previsti dall'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del 1.04.1999.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo in oggetto.

Indennità di disagio – Articoli 4 e 5 del C.I.

L'ipotesi di accordo conferma due fattispecie di attività disagiata, per le quali è prevista un compenso nella forma di indennità di disagio, una relativa all'articolazione dell'orario di lavoro, l'altra al tipo di mansioni. La prima trova applicazione nei confronti del personale di categoria C (n. 1 unità) in servizio presso la biblioteca civica, la seconda del personale di categoria B (n. 1 unità) in servizio presso l'ufficio tecnico – Lavori pubblici e manutenzioni, con profilo professionale di "Esecutore tecnico".

La contrattazione collettiva nazionale non individua, per questo istituto, l'ammontare del compenso spettante, né un minimo od un massimo entro i quali debba essere determinato, demandando dunque la quantificazione interamente alla contrattazione integrativa.

L'ipotesi di accordo in discussione riporta la misura del compenso al livello di quello previsto dall'accordo 2010, mentre nel 2011 lo stesso aveva subito una riduzione del 21,27% per incapienza del fondo.

Sono previsti due misure differenti, su base giornaliera, del compenso, a seconda della fattispecie a cui si riferiscono, e precisamente

- Euro 2,20 per ogni giornata in cui sia stato effettivamente svolto l'orario disagiato, secondo i criteri individuati dall'art. 4.
- Euro 3,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e svolgimento delle attività comportanti gravosità o disagio, come individuate dall'art. 4.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale degli articoli in oggetto.

Indennità di Ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale – Articolo 6 del C.I.

Per le responsabilità in oggetto, la contrattazione nazionale prevede un limite massimo di importo pari ad euro 300,00. L'ipotesi di accordo in discussione riporta la misura del compenso a tale livello, come già previsto dall'accordo 2010, mentre nel 2011 lo stesso aveva subito una riduzione del 21,27% per incapienza del fondo.

Il compenso in oggetto viene riconosciuto in proporzione al periodo di formale attribuzione delle relative funzioni. Esso interessa n. 2 dipendenti del Servizio demografico e attività economiche e produttive, per l'intero esercizio.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo in oggetto.

Indennità di maneggio valori – Articolo 7 del C.I.

L'indennità in oggetto è corrisposta ai soggetti individuati secondo i criteri definiti dall'art. 2 del Contratto integrativo del 13.11.2002, il quale dispone quanto segue:

1. *L'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000 è riconosciuta al personale, non appartenente all'area delle posizioni organizzative, adibito in via continuativa a servizi che comportino valori di cassa per i quali sia tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione in qualità di agente contabile interno incaricato con formale provvedimento, ai sensi dell'art. 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).*
2. *Abrogato implicitamente.*

3. *I dipendenti aventi diritto all'indennità si intendono adibiti al servizio per tutti i giorni lavorativi del mese, salva diversa indicazione nei rispettivi atti formali di individuazione quali agenti contabili.*

La contrattazione nazionale prevede un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, demandando la definizione alla contrattazione decentrata entro un limite minimo di L. 1.000 (euro 0,52) e L. 3.000 (euro 1,55). L'ipotesi di accordo in discussione riporta la misura del compenso al livello previsto dall'accordo 2010, pari ad euro 1,50 per valori maneggiati mensilmente fino ad euro 3.000,00, mentre nel 2011 lo stesso aveva subito una riduzione del 21,27% per incapacità del fondo.

L'art. 2, comma 2, de Contratto integrativo del 13.11.2002, abrogato implicitamente dagli accordi 2010 e seguenti, prevedeva quanto segue:

2. *L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta mensilmente nella seguente misura:*

- *valore medio mensile dei valori maneggiati: fino a € 3000,00: indennità € 1,00 \ giorno;*
- *valore medio mensile dei valori maneggiati: oltre € 3000,00: indennità € 1,50 \ giorno.*

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo in oggetto.

Compenso incentivante la produttività collettiva – Articolo 8 del C.I.

L'ipotesi di accordo in discussione prevede che il compenso in oggetto, finalizzato ad incentivare la produttività collettiva, sia correlato al merito ed all'impegno di gruppo. Esso è corrisposto in modo selettivo, sulla base della valutazione individuale.

Per la determinazione della quota spettante, proporzionale alla valutazione conseguita, l'ipotesi di accordo fa riferimento al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 14.07.2011, che individua nel livello di valutazione pari o superiore al 70% del punteggio massimo la dimensione dell'adeguatezza, prevedendo l'applicazione in via analogica dei criteri individuati da ultimo con deliberazione G.C. n. 42 del 27.04.2012 per l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale incaricato di posizione organizzativa. Ne consegue che l'incentivo in oggetto sarà erogato secondo la seguente tabella:

TABELLA A) – Collegamento tra valutazione e incentivi		
FASCIA	VALUTAZIONE	QUOTA SPETTANTE
A	UGUALE O SUPERIORE AL 90%	100%
B	TRA L'85% E L'89,99%	80%
C	TRA L'80% E L'84,99%	60%
D	TRA IL 70% E IL 79,99%	40%
E	INFERIORE AL 70%	0%

La ripartizione della somma complessivamente destinata alla produttività collettiva, pari a presunti euro 1.792,00, in base alle quote individuali spettanti, come illustrate nella tabella di cui sopra, avviene secondo il metodo di calcolo previsto dall'articolo 10 del Contratto integrativo del 31 maggio 2001, come modificato con l'accordo del 1° agosto 2001, che di seguito si riporta integralmente (in colore rosso, sono evidenziate le parti implicitamente abrogate a seguito dell'adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 14.07.2011).

Art. 10

Risorse e modalità di erogazione della produttività individuale /di gruppo

1. Le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva sono corrisposte al personale dipendente a consuntivo, in unica soluzione, sulla base della metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati, dopo la verifica dei risultati totali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.
2. All'erogazione delle risorse di cui al comma precedente partecipa anche il personale a tempo determinato che abbia prestato servizio per periodi pari o superiori a sei mesi consecutivi, anche se svolto in parte nell'anno precedente o successivo, purché senza soluzione di continuità, proporzionalmente ai mesi di servizio prestato in ciascuno di tali anni.
3. In seguito all'avvenuta certificazione del Nucleo di Valutazione e nell'ambito delle risorse destinate a tal fine, sono corrisposte al personale dipendente le somme ad essi spettanti, calcolate con la seguente formula:

$$\text{Quota individuale spettante} = (\text{Risorse destinate alla produttività collettiva} : \text{punti totali Comune}) \times \text{punti individuali}$$

Punti totali Comune = somma di tutti i punteggi individuali conseguiti da tutti i dipendenti del Comune in servizio nell'anno.

Punteggio individuale = (valore del giudizio conseguito) x (percentuale dell'orario di lavoro) x (mesi di servizio \ 12)

I valori dei giudizi assegnabili sono i seguenti:

Giudizio	Valore corrispondente
Eccellente	100
Soddisfacente	100
Discreto	90
Accettabile	80
Modesto	50
Insufficiente	40

La percentuale dell'orario di lavoro è pari a 100 per i rapporti di lavoro a tempo pieno, a 50 per i rapporti di lavoro a part-time 50% ecc.

In caso di variazione in corso d'anno della percentuale dell'orario di servizio, la percentuale complessiva è calcolata con la seguente formula:

$$\text{Percentuale complessiva annua orario di lavoro} = \frac{[\% "A" \times (\text{n. mesi lavorati con la \% "A"}) + \% "B" \times (\text{n. mesi lavorati con percentuale "B"})]}{12}$$

Esempio:

% "A" = 100

Mesi lavorati al 100% = 8

% "B" = 50

Mesi lavorati al 50% = 4

Percentuale complessiva orario di lavoro = $(100 \times 8 + 50 \times 4) : 12 = 83,33$

4. La quantificazione dei mesi di servizio prestato avviene come segue:

- le frazioni di servizio prestato inferiori a 15 giorni non si considerano;
- le frazioni pari o superiori a quindici giorni si considerano come mese intero;
- i periodi di astensione obbligatoria per maternità, anche anticipata, i periodi di malattia fino a un massimo complessivo di 60 giorni annui e i periodi di infortunio e di permesso sindacale si considerano come presenza in servizio;
- i periodi di astensione facoltativa retribuiti al 30%, od altri tipi di aspettativa, o periodi di malattia eccedenti i 60 giorni all'anno non si considerano come periodo di servizio prestato.

4. Le risorse per la produttività individuale e collettiva possono essere incrementate al termine di ciascun anno ed a consuntivo di tutte le somme che residuano dopo l'applicazione degli istituti disciplinati dall'art.6, comma 2, del presente contratto.

5. **Le risorse per la incentivazione della produttività individuale/di gruppo, in ogni caso, non possono essere inferiori al 30% di quelle totali previste nel Fondo.**

I valori dei punteggi/punti individuali sono dati pertanto dalle quote percentuali spettanti a ciascun dipendente (100, 80, 60, 40, zero) sulla base della valutazione individuale conseguita nell'anno di riferimento (2012), come riportato nella tabella A) di cui sopra. Tali valori sostituiscono i valori stabiliti nella tabella di cui all'art. 10, comma 3, del Contratto integrativo del 31 maggio 2000 e s.m.i.

Il metodo di calcolo adottato, come sopra illustrato, consente l'erogazione totale delle risorse destinate alla produttività collettiva, in quanto non genera resti.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo in oggetto.

Destinazione risorse integrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL del 1.04.1999 – Articoli 9 e 10 del C.I.

Le risorse integrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.04.1999, sono destinate all'incentivazione di specifici obiettivi di incremento dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a). Le parti recepiscono le destinazioni specificamente individuate individuata dall'Amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 103/2012, e precisamente:

OBIETTIVO	SERVIZIO	IMPORTO
IMU ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI	FINANZIARIO E TRIBUTI	2.718,78
PROGETTO STUDIO SOSTENIBILE	ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA	406,95
ESUMAZIONE SALME	DEMOGRAFICO E ATT. ECONOMICHE.	604,27

POTENZIAMENTO PATTUGLIE SERALI FESTIVE NOTTURNE	VIGILANZA	7.270,00
TOTALE		11.000,00

I criteri individuati dalla contrattazione integrativa, ai fini dell'erogazione delle somme suddette, sono i medesimi previsti dagli accordi precedenti (2008 e seguenti) e presentano le seguenti peculiarità:

- Disponibilità delle somme solo a consuntivo, previo accertamento e certificazione dei risultati raggiunti da parte dell'OdV.
- Proporzionalità tra somma complessivamente erogabile per ciascun obiettivo (in percentuale della somma ad esso destinata) e grado di raggiungimento dell'obiettivo medesimo, certificato dall'OdV, come da seguente tabella esemplificativa:

OBIETTIVO	SOMMA DESTINATA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	SOMMA EROGABILE
.....	1.000,00	100	1.000,00
.....	1.000,00	50	500,00
.....	1.000,00	0	0

- Proporzionalità nell'attribuzione dei compensi al personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo, nell'ambito della quota complessivamente erogabile in relazione al grado di raggiungimento complessivo, in ordine al grado di partecipazione individuale, alla qualità delle prestazioni ed all'impegno profuso.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale degli articoli in oggetto.

Criteri per l'erogazione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1.04.1999 – Articolo 11 del C.I.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi per recupero evasione ICI, di seguito si riportano i criteri previsti dall'art. 3 del Contratto integrativo del 13.11.2002:

1. La quota delle riscossioni ICI relative ad annualità pregresse destinata annualmente dalla giunta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento comunale sull'applicazione dell'ICI, all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'ufficio tributi, è erogata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il 30% è erogato al Responsabile del servizio tributi.
 - b) il 70% è distribuito al restante personale dell'ufficio, sulla base della valutazione conseguita nell'anno nel quale sono state rimosse le somme, applicando la stessa metodologia prevista per la distribuzione dei compensi incentivanti la produttività collettiva.
2. Le quote spettanti sono impegnate e liquidate dal Responsabile del servizio tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno in cui la somma è stata stanziata in bilancio, sulla base delle riscossioni effettuate nell'anno precedente.
3. L'articolo 16 del contratto decentrato integrativo del 31.05.2001 è abrogato.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi per progettazione interna e pianificazione urbanistica (art. 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006), si osserva il vigente regolamento comunale per la ripartizione del fondo destinato agli

incentivi per la progettazione e la pianificazione, approvato con deliberazione G.C. n. 39 del 14.04.2011.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico di amministrazione.

RISORSE FONDO		DESTINAZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI ALLOCATE FUORI DAL FONDO	15.518,00	INDENNITÀ DI COMPARTO – QUOTA FONDO.	15.518,00
	53.537,00	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	53.537,00
	258,00	ONERI RICLASSIFICAZIONE VIGILI	258,00
RISORSE STABILI AL NETTO POSTE ALLOCATE FUORI DAL FONDO – RISORSE VARIABILI AL NETTO RISORSE ART. 15 C. 1 LETT. K) E RISORSE ART. 15, C. 5, CCNL 98-01	12.484,00	INDENNITA' DI TURNO	8.453,00
		MAGGIORAZIONI LAVORO ORDINARIO	379,00
		INDENNITA' MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO	1.860,00
		PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	1.792,00
		TOTALE	12.484,00
INTEGRAZIONE PER NUOVI SERVIZI O RIORG (ART. 15 C. 5 P. VARIAB. CCNL 98-01)	11.000,00	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA AMPLIAMENTO/ NUOVI SERVIZI	11.000,00
INTEGRAZIONE RISORSE VARIABILI SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15, C. 1, LETT. K) CCNL 98-01	18.313,00	REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	3.449,00
		INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	14.864,00
TOTALE	111.110,00	TOTALE	111.110

L'integrazione delle risorse variabili, in misura corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (art. 15, comma 2, del CCNL 1.04.1999) pari ad euro 7.83,00, può intendersi correlata alle disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei conseguenti risparmi di spesa del personale, attuati con deliberazione G.C. n. 80 del 24.07.2012, relativa alla modifica dell'assetto organizzativo dell'ente.

C) Effetti abrogativi impliciti.

Gli effetti abrogativi impliciti ed i rinvii a precedenti contratti sono espressamente indicati, con riproduzione testuale della relativa disciplina, nella precedente

sezione A), in sede di illustrazione dei contenuti dell'articolato per singolo articolo e/o istituto/materia regolato.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa..

La coerenza delle previsioni in materia di premialità riguarda il Titolo III del Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. "Riforma Brunetta") e le norme di contratto nazionale.

In relazione all'applicabilità delle disposizioni del Titolo III del Decreto legislativo n. 150/2009, l'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, dispone quanto segue:

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'articolo 31, comma 2, dispone che "Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6."

La circolare 13 maggio 2010, n. 7, del Dipartimento della Funzione pubblica, chiarisce inoltre che *"Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore. E' questo il caso della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo)"*

Trovano dunque applicazione i soli principi generali sanciti dall'articolo 18, commi 1 e 2, che dispongono quanto segue:

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

La distribuzione degli incentivi collegati alla performance individuale o collettiva (produttività collettiva) avviene in modo selettivo e differenziato, applicando il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 14.07.2011, che individua nel livello di valutazione pari o superiore al 70% del punteggio massimo la dimensione dell'adeguatezza.

- La distribuzione degli incentivi collegati agli obiettivi di incremento dei servizi / attivazione di nuovi servizi individuati dall'Amministrazione comunale, correlati alle risorse integrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.04.1999, avviene secondo i criteri esposti in sede di illustrazione dell'articolato del contratto integrativo (articoli 9 e 10).

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa.

La contrattazione in discussione non prevede progressioni economiche di carriera.


F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'Amministrazione.

Gli incentivi destinati alla performance individuale / produttività collettiva devono intendersi finalizzati a:

- Incentivare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi in relazione alla generalità degli obiettivi gestionali previsti dal Piano Risorse Obiettivi (PRO) / Piano della performance 2012, approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 07.08.2012, al quale si rimanda per l'illustrazione specifica dei risultati attesi per ciascun obiettivo.
- Incentivare specificamente, mediante le risorse integrative previste ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL del 1.04.1999, l'incremento dei servizi esistenti e/o l'attivazione di nuovi servizi, individuati con deliberazione G.C. n. 103 del 30.10.2012, alla quale si rimanda per l'illustrazione specifica dei risultati attesi, da intendersi quale ulteriore specificazione di quelli già indicati nel Piano Risorse Obiettivi, in cui tali obiettivi sono inclusi.

La Loggia, li 19 dicembre 2012

Il Responsabile del servizio
segreteria e affari generali
(Paolo ZORZIT)





RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 2012
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Premessa

La presente relazione è redatta secondo lo schema allegato alla Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25. Essa ha per oggetto l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate relative all'anno 2012, stipulata in data 14.12.2012 tra la delegazione trattante di parte pubblica e dOO.SS. - R.S.U., sulla base dei seguenti atti:

- Deliberazione G.C. n. 103 del 30.10.2012, avente ad oggetto: "Indirizzi per la determinazione delle risorse decentrate variabili. Anno 2012.
- Determinazione n. 382 del 12.12.2012 del Responsabile del servizio finanziario e tributi, avente ad oggetto: "Costituzione Fondo per le risorse decentrate stabili e variabili. Anno 2012."

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	2010	2012
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C. 2 CCNL 02-05)	57.318,00	57.318,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	2010	2012
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C. 2 CCNL 02-05)	57.318,00	57.318,00
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	8.706,00	8.706,00
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	4.026,00	4.026,00
RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 E 1 CCNL 08-09)	5.763,00	5.763,00

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

DESCRIZIONE	IMPORTI
-------------	---------

Mediante la prima decurtazione, le risorse fisse vengono riportate al livello di quelle relative all'anno 2010, livello che costituisce il limite non superabile per il triennio 2011-2013. Mediante la seconda decurtazione, vengono ridotte in proporzione alla riduzione del personale in servizio, relativa all'anno 2012, rispetto all'anno 2010. Di seguito, viene illustrata la modalità di determinazione della riduzione, in termini assoluti e percentuali, del personale in servizio nell'anno 2012, rispetto al 2010, da applicare, nella medesima proporzione, ai fini della riduzione sia alle risorse fisse, sia a quelle variabili. Tale modalità di calcolo segue la metodologia indicata nella Circolare MEF-RGS n. 12 del 15.04.2011.

RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO								
ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
1/1	31/12	MEDIA	1/1	31/12	MEDIA	1/1	31/12	MEDIA
34,5	32,5	33,5	32,5	32,5	32,5	32,5	30,5 (*)	31,5
RIDUZIONE (% di riduzione rispetto al 2010)			-2,985% (33,5-32,5)/33,5*100			-5,970% (33,5-31,5)/33,5*100		

Il prospetto seguente illustra la modalità di calcolo della riduzione delle risorse fisse, proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2012, rispetto all'anno 2010, quantificata nella tabella precedente.

QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO PARTE STABILE IN PROPORZIONE AI DIPENDENTI CESSATI - ANNO 2012			
Anno	2010	2011	2012
Personale medio in servizio (unità di personale)	33,50	32,50	31,50
Variazione del personale medio in servizio (in valori assoluti rispetto ad anno 2010)	-	-1,00	-2,00
Variazione del personale medio in servizio (in percentuale rispetto ad anno 2010)	-	-2,985%	-5,970%
Variazione da applicare al fondo - parte stabile, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis (in percentuale rispetto ad anno 2010).	-	-2,985%	-5,970%
Fondo - Parte stabile	77.661,00	75.342,76	73.024,52
Variazione del fondo - parte stabile (in valori assoluti rispetto ad anno 2010)	-	-2.318,24	-4.636,48

Le componenti delle risorse variabili del fondo 2012 rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 non possono essere superiori, nel loro complesso, al complesso di quelle corrispondenti stanziare sul fondo 2010, ridotto del 5,970%, quale fattore di riduzione calcolato sulla base dei dati contenuti nella tabella sopra riportate, da adoperarsi per la riduzione delle risorse decentrate stabili e variabili in proporzione alla riduzione del personale in servizio;

La contabilità di costituzione del Fondo adottata dall'ente è al "lordo" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

La presente sezione non viene pertanto compilata, in quanto non pertinente.

Fine modulo I

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

<i>Destinazioni non contrattate specificamente dal C.L. di riferimento</i>	
DESCRIZIONE	IMPORTI
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO	15.518,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	53.537,00
INDENNITA' DI TURNO	8.453,00
PROD. COLLETTIVA SERV. VIGILANZA (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	7.270,00
PROD. COLLETTIVA ALTRI SERV. (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	3.730,00
REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	3.449,00
INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	14.864,00
ALTRI ISTITUTI (ONERI DI RICLASSIFICAZIONE VIGILI)	258,00
MAGGIORAZIONI LAVORO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO	379,00
<i>Totale destinazioni non contrattate dal C.L. di riferimento</i>	107.458,00

Gli importi relativi ad indennità di comparto e progressioni orizzontali storiche sono quantificati sulla base della situazione di fatto alla data attuale e potranno essere determinati in via definitiva solo a consuntivo, al termine dell'esercizio.

Analogamente per quanto riguarda l'indennità di turno e le maggiorazioni lavoro ordinario festivo e/o notturno, per i quali sono indicati i valori a consuntivo relativi all'anno 2011.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

<i>Destinazioni contrattate specificamente dal C.L. di riferimento</i>	
DESCRIZIONE	IMPORTI

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Si attesta il rispetto del vincolo di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse stabili, sulla base di quanto illustrato nelle tabelle seguenti.

DESTINAZIONI AVENTI NATURA CERTA E CONTINUATIVA	
DESCRIZIONE	IMPORTI
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO	15.518,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	53.537,00
ALTRI ISTITUTI (ONERI RICLASSIF. VIGILI)	258,00
TOTALE DESTINAZIONI AVENTI NATURA CERTA E CONTINUATIVA	69.313,00

RISORSE STABILI	IMPIEGHI	
	DESCRIZIONE	IMPORTI
73.025,00	DESTINAZIONI AVENTI NATURA CERTA E CONTINUATIVA	69.313,00
	ALTRE DESTINAZIONI	3.712,00
	TOTALE	73.025,00

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici previsti dal C.d.L., sulla base di quanto illustrato nella tabella seguente.

DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE
Produttività collettiva	1.792,00	Compenso diretto ad incentivare la produttività collettiva, correlato al merito ed impegno di gruppo – Art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1998-2001	Al solo personale di tutto l'ente, la cui prestazione, sulla base della valutazione attribuita, abbia raggiunto il livello minimo dell'adeguatezza stabilito dalla metodologia di valutazione in uso. Il compenso è inoltre correlato e graduato in misura proporzionale alla valutazione medesima.
Potenziamento servizi di vigilanza serali/notturni festivi	7.270,00	Compenso diretto ad incentivare l'accrescimento/miglioramento dei servizi esistenti – Art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1998-2001	Al solo personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo, in base al grado di partecipazione, alla qualità delle prestazioni ed all'impegno profuso, previo accertamento e certificazione, da parte del Nucleo di valutazione, dei risultati raggiunti.
Esumazione salme	604,27		
IMU – Assistenza ai contribuenti	2.718,78		
Progetto studio sostenibile	406,25	Compenso diretto ad incentivare l'attivazione di nuovi servizi – Art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1998-2001	

REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	3.532,00	3.449,00	83,00 (-)
MARGINE TEOR. PER ULT. RIS. VAR. LIMITE 2010 (ART. 9 C. 2BIS L. 122/10)	128,00	1.461,00	1.333,00 (+)
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010 (ART 9 C. 2BIS L. 122/10)	0,00	0,00	-
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS (ART. 9 C 2BIS L. 122/10)	-686,00	-1.372,00	686,00(+)
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE (RISPETTO A 2010)	0,00	-89,00	89,00 (+)
<i>Totale risorse variabili rientranti nel limite art. 9 c. 2 bis</i>	<i>22.306,00</i>	<i>21.531,00</i>	<i>775,00 (-)</i>
INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	4.482,00	14.864,00	10.382,00 (+)
COMPENSI ISTAT	13.738,00	0,00	13.738,00 (-)
RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART. 14 C1 CCNL 98-01)	2.331,00	1.690,00	641,00 (-)
<i>Totale risorse variabili</i>	<i>42.858,00</i>	<i>38.085,00</i>	<i>4.772,00 (-)</i>
TOTALE	118.200,00	111.110,00	7.090,00 (-)

Destinazione fondo per la contrattazione integrativa – Confronto Anni 2011 - 2012			
DESCRIZIONE	IMPORTI		
	2011	2012	VARIAZIONE (2012-2011)
Fondo unico per le risorse decentrate			
<i>Destinazioni non contrattate specificamente dal C.L. di riferimento</i>			
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO	16.348,00	15.518,00	-830,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	57.962,00	53.537,00	-4.425,00
INDENNITA' DI TURNO	8.453,00	8.453,00	0,00
PROD. COLLETTIVA SERV. VIGILANZA (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	6.919,00	7.270,00	351,00
PROD. COLLETTIVA ALTRI SERV. (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	4.773,00	3.730,00	-1.043,00
REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	3.532,00	3.449,00	-83,00
INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	4.482,00	14.864,00	10.382,00
COMPENSI ISTAT	13.738,00	0,00	-13.738,00
ALTRI ISTITUTI (ONERI DI RICLASSIFICAZIONE VIGILI)	258,00	258,00	0,00
MAGGIORAZIONI LAVORO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO	379,00	379,00	0,00
<i>Totale destinazioni non contrattate dal C.L. di riferimento</i>	<i>116.844,00</i>	<i>107.458,00</i>	<i>-9.386,00</i>
<i>Destinazioni contrattate specificamente dal C.L. di riferimento</i>			
INDENNITA' STATO CIVILE, MANEGGIO VALORI E DISAGIO	1.356,00	1.860,00	504,00
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	0,00	1.792,00	1.792,00

destinazione delle risorse decentrate, ed entrano a fare parte degli stanziamenti di bilancio destinati al trattamento economico fondamentale, dando origine ad una contabilità "extra-fondo".

Pertanto, benché il Fondo, in sede di costituzione, sia esposto "al lordo" delle risorse allocate all'esterno dello stesso, è invece espresso "al netto" all'interno della contabilità di bilancio, come illustrato nella tabella seguente:

RISORSA	ALLOCAZIONE CAPITOLO P.R.O	CONTABILITA'
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO	ALL'INTERNO DEI CAPITOLI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE DEI VARI SERVIZI.	EXTRA-FONDO
PROGRESSIONI ORIZZONTALI		EXTRA-FONDO
PROD. COLLETTIVA SERV. VIGILANZA (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)	CAPITOLO DENOMINATO "INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 15, C. 5, CCNL 01.04.1999"	FONDO - CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
PROD. COLLETTIVA ALTRI SERV. (COLLEG. A RISORSE ART. 15 C.5)		
REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	CAPITOLO DENOMINATO "FONDO INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI"	FONDO - CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	CAPITOLO AD HOC DENOMINATO "COMPENSI INCENTIVANTI REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE PERSONALE REDATTI DA PERSONALE INTERNO"	
ALTRI ISTITUTI (ONERI DI RICLASSIFICAZIONE VIGILI)	ALL'INTERNO DEL CAPITOLO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA	EXTRA-FONDO
MAGGIORAZIONI LAVORO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO	CAPITOLO DENOMINATO "FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI DI COMPETENZA" + CAPITOLO DENOMINATO "LAVORO STRAORDINARIO (ECONOMIE)	FONDO
INDENNITA' DI TURNO		
INDENNITA' STATO CIVILE, MANEGGIO VALORI E DISAGIO		
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

FONDO AL NETTO RISORSE ALLOCATE ALL'ESTERNO	
RISORSE STABILI COMPLESSIVE	75.343,00
<i>Indennità di comparto – Quota Fondo.</i>	16.348,00 (-)
<i>Progressioni orizzontali</i>	57.962,00 (-)
<i>Oneri riclassificazione vigili</i>	258,00 (-)
RISORSE STABILI AL NETTO DELLE POSTE ALLOCATE FUORI DAL FONDO AVENTI NATURA CERTA E CONTINUATIVA.	775,00
RISORSE VARIABILI	42.858,00
TOTALE FONDO AL NETTO RISORSE ALLOCATE ALL'ESTERNO.	43.633,00

RISORSE FONDO		DESTINAZIONI		IMPUTAZIONE BILANCIO	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO P.R.O	SOMME STANZIATE
RISORSE STABILI AL NETTO POSTE ALLOCATE FUORI DAL FONDO AVENTI NATURA CERTA E CONTINUATIVA - RISORSE VARIABILI AL NETTO RISORSE ART. 15 C. 1 LETT. K) E RISORSE ART. 15, C. 5, CCNL 98-01	12.484,00	INDENNITA' DI TURNO	8.453,00	780/1/1	8.453,00
		MAGGIORAZIONI LAVORO ORDINARIO	379,00	780/1/1	379,00
		INDENNITA' MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO	1.860,00	780/1/1	1.860,00
		PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	1.792,00	780/1/1	58,00
				780/1/3	1.690,00
		TOTALE	12.484,00		1.748,00
INTEGRAZIONE PER NUOVI SERVIZI O RIORG (ART. 15 C. 5 P. VARIAB. CCNL 98-01)	11.000,00	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA AMPLIAMENTO/ NUOVI SERVIZI	11.000,00	780/22/1	11.000,00
INTEGRAZIONE RISORSE VARIABILI SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15, C. 1, LETT. K) CCNL 98-01	18.396,00	REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L 662/96, ART 59 C 1 L P D.LGS. 446/99)	3.449,00	340/20/1	3.449,00
		INCENTIVI PROGETTAZ./PIANIFICAZ. URB. (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) COMPENSI ISTAT	14.864,00	3090/15/1	14.864,00
TOTALE	41.797,00	TOTALE	41.797,00		41.753,00

Con determinazione n. 382 del 12.12.2012 sono state impegnate le somme di cui sopra negli appositi capitoli indicati in tabella.

Fine modulo IV

La Loggia, li 18 dicembre 2012

Il Responsabile del servizio finanziario e tributi
(Tiziana Lantermino)




Il Responsabile del servizio segreteria e affari generali
(Paolo ZORZIT)

